

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP).

1. Finalità e ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n.38" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94) viene introdotta la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che sostituisce ai fini della normativa statale la figura dell'Imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) introdotta dall'art.12 della L.153/75, che viene abrogato.

La Regione Lombardia ha introdotto la figura dell'imprenditore agricolo professionale nel proprio ordinamento modificando l'allegato A della l.r.7/2000 in cui per quanto attiene i requisiti della nuova figura si opera un rinvio alle disposizioni del d.lgs 99/04 citato.

Il riconoscimento della nuova figura di IAP a mente di quanto previsto dalla lettera c bis) del comma 1 dell'art.4 della l.r. 4 luglio 1998, n. 11 "Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura" è funzione trasferita alla competenza delle amministrazioni provinciali.

Al fine, comunque, di consentire un raccordo che garantisca una uniformità di procedure per il riconoscimento della qualifica in parola si ritiene necessaria l'adozione del presente atto che detti linee guida per riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi delle normative statale e regionale.

Il presente atto si ispira a criteri di decentramento amministrativo di cui alla l.r. 4 luglio 1998, n.11, a criteri di semplificazione, armonizzazione ed informatizzazione dell'azione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ai principi attuativi dettati dalla normativa comunitaria e nazionale per la gestione degli interventi pubblici in ambito agricolo di cui al d.lgs.30.04.1998, n.173 ed al d.p.r. 01.12.1999, n.503, con particolare riguardo a quanto disposto sul fascicolo aziendale previsto dal d.p.r. 503/99 quale parte dell'anagrafe delle aziende agricole prevista dallo stesso d.p.r., cui la Regione Lombardia ha dato applicazione con la l.r.7/2000 art.2 commi 2, 3 e 4 e la deliberazione Giunta regionale VII/5327 del 02/07/01 (organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole ed agroindustriali della Lombardia), modificata ed integrata dalla deliberazione Giunta regionale VII/12103 del 14/02/2003.

2. L' imprenditore agricolo

La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dal d.lgs. 18 maggio 2001, n.228.

Sulla base di tali disposizioni, l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta:

1. alla coltivazione del fondo;
2. alla silvicoltura;
3. all'allevamento degli animali;
4. all'esercizio di attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si considerano "connesse" le attività, svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano

ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo.

Come accennato, le attività di trasformazione e simili possono avere ad oggetto anche prodotti acquistati da terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri. Al riguardo, si evidenzia che, al fine di verificare la prevalenza, è necessario confrontare in termini quantitativi o di valore i beni ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi, fermo restando che i prodotti acquistati devono comunque essere prodotti agricoli (ad esempio, uva per la produzione del vino).

Infine, aspetto più innovativo della norma, sono ricondotte all'area dell'impresa agricola le attività dirette alla fornitura di servizi; a tal fine occorre sottolineare che la norma dell'art. 2135, ultimo comma, consente all'imprenditore agricolo, che intende fornire servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale, sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi.

Nel primo caso (solo attrezzature normalmente utilizzate nell'attività principale) il requisito della prevalenza è ovviamente rispettato, perché l'imprenditore utilizza "esclusivamente" attrezzature utilizzate nella sua attività aziendale.

Nel secondo caso (utilizzo anche di altre attrezzature) il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall'impiego delle attrezzature normalmente utilizzate nell'attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l'utilizzo delle altre attrezzature.

Analoga definizione dell'imprenditore agricolo è fornita dalla normativa regionale: al punto 3 dell'allegato A della l.r. 7/2000.

3. L'imprenditore agricolo professionale (IAP)

La definizione di Imprenditore agricolo professionale è fornita dai commi 1 e 3 dell'art.1 del d.lgs. 99/2004.

Ai sensi del comma 1 citato, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Ai sensi del comma 3 citato, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Per quanto attiene a quanto previsto sul requisito dell'esclusività agricola dell'oggetto sociale delle società a cui può essere riconosciuta la qualifica di IAP ricordiamo quanto previsto dall'art.2 del citato d.lgs 99/04.

I primi due commi dell'art.2 (*Società agricole*) citato prevedono che

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.
2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

La normativa regionale (punto 4 dell'allegato A della l.r.7/2000) prevede che “Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all'art.1, commi 1 e 3 del d.lgs. 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. d), f), g), l), ee) della L. 7 marzo 2003, n.38.”

Alla luce di quanto esposto, la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere riconosciuta a:

1. Persone fisiche: imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.1 del d.lgs.99/04;
2. Persone giuridiche:
 - a) società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) in possesso dei requisiti di cui alla lett.a comma 3 dell'art.1 del d.lgs.99/04 ;
 - b) società agricole cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, in possesso dei requisiti di cui alla lett. b comma 3 dell'art.1 del d.lgs.99/04;
 - c) società agricole di capitali: (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) anche a scopo consortile in possesso dei requisiti di cui alla lett.c comma 3 dell'art.1 del d.lgs.99/04.

Tutti i soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale devono essere registrati, attraverso il SIARL, nell'anagrafe delle imprese agricole lombarde, istituita con la sopra citata deliberazione Giunta regionale VII/5327 del 02/07/01, modificata ed integrata dalla deliberazione Giunta regionale VII/12103 del 14/02/2003.

4. Riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche

E' imprenditore agricolo professionale colui che svolgendo attività agricola, in qualità di titolare di impresa agricola ovvero coadiuvante in forma stabile e permanente in impresa agricola ovvero di socio di società agricola, può dimostrare contemporaneamente tre requisiti:

- a) possiede adeguate conoscenze professionali (**requisito della professionalità**)
- b) dedica all'attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (**requisito del tempo dedicato**)
- c) ricava dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (**requisito del reddito ricavato**).

Relativamente ai requisiti sub b) e c) per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, le percentuali sono ridotte al 25%.

Le imprese agricole singole e associate nella quale il richiedente la qualifica svolge la sua attività, devono essere titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale e le cooperative agricole iscritte all'albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive di cui al D.M. 23 giugno 2004 “Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile”(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162). Si evidenzia che la l.25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), all'art. 2 comma 3, dispone che l'iscrizione al registro imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'art. 34 del DPR 26/10/1972 n. 633, modificato dal d.lgs. n. 313 del 02/09/1997.

Ai soli fini istruttori, pur non costituendo requisito per l'ammissione, appare opportuno che il richiedente dimostri la sua posizione nei riguardi dell'INPS.

4.a Verifica del requisito della professionalità

Per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio.

Per la verifica del requisito in parola, appare ragionevole seguire in linea generale i criteri utilizzati per la stesura del Piano di sviluppo rurale della Lombardia, approvato con deliberazione Giunta regionale VII/724 del 28/07/2000 avente ad oggetto “Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).Approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Lombardia”, che costituisce l'attuazione di quanto previsto dal Reg.1257/99.

La capacità professionale è presunta per la persona che:

- a) abbia esercitato per almeno 2 anni attività agricole come titolare, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

oppure:

- b) sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario; di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

Il possesso del requisito della capacità professionale qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte potrà essere conseguito, a prescindere dall'età del richiedente, esercitando per due anni attività agricola come titolare o coadiuvante familiare ottenendo il riconoscimento della qualifica sotto condizione.

4.b Verifica del requisito del tempo dedicato

Risultando complesso determinare il requisito del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura come percentuale di un tempo massimo di lavoro annuo (difficilmente stimabile e comunque verosimilmente portatore di disparità non giustificabili) si ritiene opportuno che la verifica di tale requisito sia effettuata deduttivamente a partire dalla dimensione e caratteristiche (ordinamento produttivo) dell'impresa agricola cui si dedica il richiedente.

Attraverso le tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera (decreto Direttore Generale Agricoltura n. 29730 del 23/11/2000, così come modificato dal decreto Direttore Generale Agricoltura n. 14892 del 20/06/2001 che per ogni tipologia di coltivazione o di allevamento riportano il fabbisogno di manodopera per ha di superficie o per capo allevato espresso in

giornate/anno) è possibile calcolare il fabbisogno totale di manodopera necessaria all'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola.

I dati desumibili dalle tabelle devono essere intesi, comunque, in modo indicativo, essendo facoltà della Amministrazione competente al riconoscimento integrarli, per tipologie di attività non ricomprese nelle tabelle, ovvero distaccarsene motivatamente, per quanto riguarda per le risultanze della comparazione tra attività e ore di lavoro necessarie, in presenza di casi specifici opportunamente motivati.

Il requisito deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno di manodopera dell'azienda non è inferiore al cinquanta per cento del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo che è pari a 1800 ore.

Pertanto, per ogni azienda agricola sarà possibile il conseguimento del requisito qui richiesto da parte di più soggetti (ciascuno per 900 ore) fino alla copertura del fabbisogno di manodopera dell'azienda stessa.

A mente di quanto previsto dal d.lgs.99/04 comma 1, il tempo dedicato dal soggetto richiedente alle attività agricole svolte nell'ambito di società (società di persone, cooperative o di capitali) qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile è da ricomprendere nel computo del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura. Per la verifica del requisito del tempo dedicato nei casi di soci di società si può fare riferimento all'azienda che si dichiara di collaborare a condurre partecipando alla società. Si ricorda comunque che non possono essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa azienda oltre il fabbisogno dell'azienda stessa.

Le verifiche riguardo all'azienda saranno effettuate sui dati contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole ed agroindustriali della Lombardia di cui al d.p.r. 01.12.1999, n.503 a cui l'azienda deve essere iscritta.

Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, il fabbisogno di manodopera non deve essere inferiore al venticinque per cento del monte ore annuo previsto per un lavoratore agricolo che è pari a 1800 ore.

Costituiscono attuazione di quanto previsto dall'art.17 reg.CE 1257/99 l'elenco dei Comuni ricadenti in zone di montagna riportato nell'allegato 1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia deliberazione Giunta regionale VII/724 del 28/07/2000 "Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).Approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Lombardia", nonché l'elenco dei comuni inseriti successivamente nella delimitazione delle zone omogenee per la costituzione delle Comunità Montane approvata dal Consiglio Regionale con delibera n.VII/872 del 30 luglio 2003.

4.c Metodo di calcolo del requisito reddito ricavato

Per il calcolo è necessario costruire un rapporto tra due grandezze:

- reddito prodotto dall'attività agricola svolta dal richiedente
- reddito globale da lavoro del richiedente

per reddito prodotto dall'attività agricola si considera l'imponibile assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Detta imposta viene calcolata sul valore aggiunto prodotto che colpisce la ricchezza (intesa come presupposto impositivo) allo stadio della sua produzione e pertanto la base imponibile, calcolata secondo le modalità previste dal d.lgs.446/97 (istitutivo dell'IRAP), appare l'indice migliore per le finalità della presente verifica.

Di fatto il reddito prodotto dall'attività agricola è costituito da quanto effettivamente prodotto (imponibile IRAP [riferimento mod. UNICO anno ____/persone fisiche quadro IQ]) cui è necessario sommare i contributi pubblici (comunitari, statali, regionali).

Il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola dovrà tenere conto anche di quelle voci di reddito che pur non scontando aliquota IRAP ridotta, risultando tra attività di impresa o altro (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfettariamente, allevamento eccedentario), sono riconducibili ad attività previste dall'art.2135 del codice civile.

La presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo: ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell'anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole o pioppicole o forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l'avvio della coltura) possono motivatamente essere considerate come eventi eccezionali che distorcono l'informazione che l'imponibile IRAP fornisce riguardo il reddito prodotto dall'attività agricola. Le amministrazioni su richiesta dell'interessato ed a seguito di opportune verifiche possono tener conto di dette particolari condizioni al fine della verifica del requisito di cui trattasi.

A mente di quanto disposto dal comma 1 dell'art.1 del d.lgs.99/04 sono da considerare al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola anche i redditi derivanti al soggetto richiedente dalla sua qualità di socio di società agricole.

Si ritiene che il reddito derivante dalla qualifica di socio in società agricole potrà essere calcolato prendendo come riferimento l'imponibile IRAP della società cui appartiene il richiedente rapportato alla quota di partecipazione dello stesso alla società. Si ricorda che le attività agricole svolte da società (con esclusione delle società semplici) sono considerati fiscalmente come reddito di impresa.

A mente dell'art.3 co.1 lett d) d.lgs.15/12/97 n.446, sono esclusi della applicazione dell'IRAP i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a euro 2.582,28 o a euro 7.746,85, per gli agricoltori operanti in piccoli comuni montani o nelle zone appositamente delimitate, che sono esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.34, comma 6, del d.p.r. 26/10/73 n.633, come sostituito dall'art.5, comma 1, del d.lgs.02/09/97 n.313, semprechè non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art.34. Per tali soggetti il reddito prodotto dall'attività agricola potrà essere calcolato utilizzando la metodologia dei Redditi lordi standard (definizione - decisione della Commissione n.463/78/CE finalità - reg.CE n.65 del 1979 ultimo aggiornamento: pubblicazione GUCE n.179 del 27/6/00 la tabella dei redditi lordi standard è l'allegato 1 al Piano di Sviluppo Rurale della Lombardia).

L'esclusione IRAP per i soggetti esonerati vale soltanto per quelli che rientrano nel reddito agrario (società semplici, persone fisiche, enti nono commerciali) e non per le altre società di persone e capitali.

Per reddito globale da lavoro dell'imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati:

1. redditi da lavoro dipendente (art. 46-48 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno ____/persone fisiche quadro RC] (con l'esclusione dei redditi da pensione e gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo);
2. redditi da lavoro autonomo (art.49-50 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno ____/persone fisiche quadro RE];
3. redditi di impresa (art.51 e segg. d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno ____/persone fisiche quadri RF e RG] (si ricorda che ancorché fiscalmente il reddito derivante da attività agricole prodotto da società di capitali è considerato reddito di impresa, detto reddito è da intendersi reddito da partecipazione e pertanto non deve essere incluso in quanto già compreso nel reddito da attività agricola);

4. redditi prodotti dall'attività agricola (vedere sopra la grandezza prima determinata);
5. redditi diversi (art.81-85 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno ____/persone fisiche quadro RL].

Per la verifica del requisito del reddito sarà necessario che:

Il reddito prodotto dall'attività agricola sia almeno il 50% del reddito globale da lavoro dell'imprenditore

Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Costituiscono attuazione di quanto previsto dall'art.17 reg.CE 1257/99 l'elenco dei Comuni ricadenti in zone di montagna riportato nell'allegato 1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia deliberazione Giunta regionale VII/724 del 28/07/2000 "Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).Approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Lombardia", nonché l'elenco dei comuni inseriti successivamente nella delimitazione delle zone omogenee per la costituzione delle Comunità Montane approvata dal Consiglio Regionale con delibera n.VII/872 del 30 luglio 2003

5. Riconoscimento della qualifica a persone giuridiche

5.a Riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone

Le società di persone possono essere riconosciute IAP previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.

Relativamente alle procedure di riconoscimento della qualifica di IAP a persone giuridiche in cui i soci non siano ancora in possesso della qualifica stessa, si ricorda che il d.lgs.99/04 consente di ricomprendere nel calcolo del reddito agricolo e del tempo dedicato alle attività agricole i redditi di partecipazione ed il tempo dedicato in società qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Pertanto, per quanto attiene il possesso del requisito sub b), qualora nella compagine sociale non siano già presenti soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP, sarà possibile il riconoscimento della qualifica dei soci quali persone fisiche e successivamente il riconoscimento della qualifica alle persone giuridiche di cui sono soci le persone fisiche precedentemente riconosciute.

5.b Riconoscimento della qualifica di IAP a società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile

Le società cooperative, società cooperative agricole di conduzione e/o allevamento, di servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché quelle di trasformazione dei prodotti zootecnici si possono identificare utilizzando la classificazione prevista per l'albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive di cui al D.M. 23 giugno 2004

“Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile”(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162).

Le società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile, potranno essere riconosciute IAP previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Valgono analoghe considerazioni formulate per il riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone.

5.c Riconoscimento della qualifica di IAP a società di capitali

Le società di capitali possono essere riconosciute previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Gli amministratori delle società (artt. 2380-2395, 2434, 2465-2468, 2487 c.c) sono organi della società che svolgono attività di gestione e rappresentanza, in esecuzione al contratto sociale. E' importante ricordare che:

- a) nelle società per azioni gli amministratori possono essere soci o non soci;
- b) nelle società a responsabilità limitata di norma gli amministratori sono soci ma possono essere non soci solo se previsto dallo statuto;
- c) nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono solo i soci accomandatari.

Per il riconoscimento di IAP delle società di capitali, in cui gli amministratori non siano già autonomamente riconosciuti IAP, sarà necessario che, preventivamente al riconoscimento della persona giuridica, sia riconosciuto almeno un suo amministratore. Non sussistendo problemi se l'amministratore è anche socio (come più volte ribadito ai sensi del d.lgs 99/04 è considerabile ai fini del riconoscimento il tempo ed il reddito dedicato e ricavato in qualità di socio di società agricole), mentre, nel caso in cui l'amministratore non sia socio, bisogna considerare che i compensi da amministratore di società non possono essere assimilati a reddito agricolo.

6. Imprese familiari e comunioni tacite familiari

Per quanto riguarda le imprese familiari e le comunioni tacite familiari di cui all'art.230 bis codice civile è possibile trovarsi di fronte a diverse ipotesi:

1. impresa agricola intestata a più persone (es fratelli) che gestiscono insieme l'azienda sono cointestatari della P.IVA, posizione UMA, ecc. In questo caso in presenza di società di persone.

Si rimanda a quanto previsto per il riconoscimento delle società di persone

2. imprese agricole intestate ad una persona fisica, nella quale collaborano i familiari iscritti quali unità attive presso INPS (ex SCAU). In questo caso siamo in presenza di ditta individuale e

l'iscrizione nel registro delle imprese avviene nella sezione piccoli imprenditori o coltivatori diretti con l'indicazione dei familiari collaboratori che tuttavia non hanno una propria posizione nel registro imprese

Relativamente al riconoscimento della qualifica di IAP ai familiari collaboratori dell'imprenditore agricolo individuale occorre osservare che questi soggetti iscritti all'INPS come coadiuvanti non sono titolari di posizione autonoma nel registro delle imprese né hanno un reddito fiscale a cui fare riferimento per la verifica del requisito reddito

Per tali soggetti

- relativamente alla verifica del requisito del reddito sarà possibile per i familiari attribuirsi fino al 49% del redditi dell'impresa familiare (art.5 comma 4 d.p.r. 917/86), tenendo presente che anche in questo caso sarà possibile il riconoscimento sotto condizione (almeno 2 anni di tempo)
- per la verifica del requisito del tempo dedicato si può fare riferimento all'azienda che si dichiara di collaborare a condurre. Si ricorda comunque che non possono essere riconosciute più posizioni IAP sulla stessa azienda oltre il fabbisogno dell'azienda stessa:

Si evidenzia che la Corte di cassazione (Cass. Civ. sez.Lav., 19 ottobre 2000, n.13861) ha fissato il principio che i soggetti indicati dal comma 3 dell'art.230 bis codice civile hanno diritto alla tutela prevista da tale norma ove svolgano attività di lavoro familiare in favore del titolare di impresa sia esercitata in forma individuale sia esercitata come società di fatto nei limiti della quota.

7. Procedure per il riconoscimento

L'imprenditore agricolo o il legale rappresentate della persona giuridica che intendono richiedere il riconoscimento della qualifica di IAP devono presentare richiesta alla Amministrazione provinciale competente.

La competenza territoriale è quella della Amministrazione Provinciale dove l'azienda agricola ha la sede legale, (come risultante dalla visura camerale), e di conseguenza iscrizione al registro delle imprese.

Qualora l'impresa in cui svolge l'attività il richiedente (persona fisica o giuridica) abbia insediamenti produttivi situati in province o in regioni diverse la provincia competente al riconoscimento attiverà le necessarie procedure (richiesta di parere) al fine dell'espletamento delle verifiche istruttorie necessarie.

Il riconoscimento della qualifica ha valore su tutto il territorio nazionale.

Nella richiesta di riconoscimento i soggetti sopra indicati provvederanno, al fine del riconoscimento della qualifica di IAP per se stessi o per le società rappresentate, a dichiarare ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive (d.p.r.n.445/2000) il possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare.

Le amministrazioni riceventi sono tenute a procedere ad idonei controlli previsti dal d.p.r. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza. Le notevoli ricadute sulle varie normative (fiscale, edilizia, ecc) del riconoscimento della qualifica IAP suggeriscono che siano sottoposti a controllo non meno del 20% delle istanze.

Le richieste dovranno essere presentate su moduli predisposti dalle amministrazioni sulla base di schemi approvati con decreto del Direttore Generale all'Agricoltura.

I richiedenti dovranno impegnarsi a mantenere per almeno cinque anni le condizioni dichiarate costituenti requisiti stabiliti per ogni categoria di soggetti (persone fisiche, persone giuridiche) per il riconoscimento ed a segnalare all'amministrazione che ha operato il riconoscimento tutte le modifiche di tali requisiti. All'atto della domanda di riconoscimento il richiedente, pertanto, dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente all'amministrazione il mutare delle condizioni richieste

per il riconoscimento, che in qualunque momento può determinare il venir meno dei presupposti per il mantenimento della qualifica.

Il diritto a mantenere la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti necessari al riconoscimento della stessa (fatte salve le cause di forza maggiore).

Relativamente al riconoscimento delle persone giuridiche, basandosi questo anche su requisiti della compagine sociale (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) occorre osservare che in caso di mutamenti della compagine sociale stessa (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) la qualifica potrà essere mantenuta se a far tempo sei mesi dalla modifica le società dimostreranno di aver ricostituito una compagine sociale che abbia le stesse caratteristiche che hanno permesso il riconoscimento.

Le amministrazioni provinciali effettueranno controlli a campione sulla permanenza dei requisiti in loco ed attraverso il SIARL.

E' importante segnalare che qualora si verifichi il venir meno dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica dovrà essere l'amministrazione provinciale che ha operato il riconoscimento a verificare il nuovo stato dei fatti e a provvedere alla revoca del riconoscimento.

Per i richiedenti per i quali, per comprovate ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, non è possibile verificare l'esistenza dei requisiti alla data della domanda (giovani eredi di imprenditori agricoli, imprese agricole di recente costituzione, soci di società di recente costituzione ecc) l'istanza dovrà riportare l'impegno a possedere i requisiti entro due anni dalla data della domanda.

Si sottolinea che le condizioni per avvalersi della facoltà del riconoscimento sotto condizione sono qui riportate a titolo esemplificativo e comunque devono essere valutate dalla amministrazione competente al riconoscimento

Nel caso ricorrano i requisiti, l'Amministrazione dovrà riconoscere la qualifica di IAP sotto condizione (della condizione e del termine di verifica dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento di attribuzione della qualifica) e verificare, trascorsi due anni dalla domanda, se le condizioni oggetto di impegno sono state rispettate. Qualora la verifica abbia esito negativo il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa.

Il termine di due anni può essere prorogato dall'amministrazione concedente in funzione di particolari condizioni quali ad esempio la tipologia delle colture dell'azienda agricola o eventi particolari (investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere).

Le Amministrazioni entro il termine di 45gg dovranno concludere il procedimento relativo all'esame dell'istanza con comunicazione espressa di accoglimento o diniego.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 l.241/90 ed al fine di ridurre al minimo il contenzioso giudiziale e consentire la valutazione più corretta delle istanze, sarà necessario prevedere, per le istanze che, a seguito di istruttoria, appaiano avere esito negativo che tale esito venga preliminarmente comunicato all'interessato dando così modo a quest'ultimo di presentare memorie o richiedere audizione nei 10 giorni precedenti il termine di conclusione del procedimento. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione di provvedimento.

In ogni caso, si precisa che il ricorso avverso al diniego del riconoscimento della qualifica è di competenza del giudice civile (Consiglio di Stato sent.725/88 e sent. 1266/88).

L'esito positivo dell'esame delle istanze pervenute, nonché le modifiche e le revoche sarà inserito a cura delle **amministrazioni provinciali** competenti nell'**Anagrafe delle imprese agricole lombarde**, attraverso il **SIARL**.

Per quanto attiene il riconoscimento delle persone fisiche per ogni azienda titolare di posizione SIARL saranno riportati in apposita sezione i nominativi di coloro che hanno ottenuto la qualifica di IAP, codice fiscale, rapporto giuridico in forza del quale viene svolta attività agricola nell'azienda

(titolare, contitolare, coadiuvante), eventuale riconoscimento sotto condizione, data del riconoscimento, data di revoca del riconoscimento.

Per quanto attiene le persone giuridiche, per ogni azienda titolare di posizione nell'Anagrafe delle imprese agricole lombarde intestata a persona giuridica dovranno essere riportati il riconoscimento, data del riconoscimento, data di revoca del riconoscimento nonché il nominativo del socio/amministratore IAP che costituisce requisito al riconoscimento della persona giuridica.

Le Amministrazioni Provinciali potranno prevedere con proprio provvedimento, ai sensi del D.lgs.267/2000 art.149, comma 8, la quantificazione di un "corrispettivo" per l'erogazione del servizio "riconoscimento IAP".

8. Rilascio dell'attestazione di IAP

Secondo quanto previsto dalla l.r.11/98 art.4 comma 1 lettera c bis) le **amministrazioni provinciali sono competenti in ordine al rilascio dell'attestazione sul riconoscimento della qualifica di IAP.**

I nominativi iscritti negli albi provinciali degli imprenditori agricoli ex l.r.18/74 e i nominativi di coloro che hanno conseguito la qualifica di IATP dal 2001 saranno inseriti nel SIARL a cura delle amministrazioni provinciali quali IAP, previa verifica della sussistenza dei requisiti (si ricorda che a mente di quanto disposto dal comma 4 dell'art.1 del d.lgs.99/04 qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di Imprenditore agricolo professionale). Sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti.

Nelle more dell'inserimento, nel caso di richiesta di rilascio di attestazione da parte di soggetti inseriti negli albi ex l.r.18/74, sarà possibile per le amministrazioni provinciali rilasciare attestazione della qualifica di IAP previa verifica puntuale delle posizioni dei vari richiedenti.

D.Lgs. 29-3-2004 n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94.

Capo I Soggetti e attività

1. Imprenditore agricolo professionale.

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento ⁽³⁾.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) [nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale] ⁽⁴⁾;

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ⁽⁵⁾.

3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società ⁽⁶⁾.

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime ⁽⁷⁾.

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura ⁽⁸⁾.

5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 ⁽⁹⁾.

5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP ⁽¹⁰⁾.

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo ⁽¹¹⁾.

5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato ⁽¹²⁾.

- (3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
- (4) Lettera soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
- (5) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
- (6) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
- (7) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
- (8) Gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, e 5-quinquies così sostituiscono l'originario comma 5 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
- (9) Gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 5- quater, e 5-quinquies così sostituiscono l'originario comma 5 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
- (10) Gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 5- quater, e 5-quinquies così sostituiscono l'originario comma 5 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
- (11) Gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 5- quater, e 5-quinquies così sostituiscono l'originario comma 5 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
- (12) Gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, e 5-quinquies così sostituiscono l'originario comma 5 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.